

## Protocollo d'intesa

tra

Don Oreste Benzi, nato a San Clemente (RN) il 07.09.1925 e residente in Rimini in via dello Stambecco n.1, domiciliato per la carica a Rimini in via Mameli n. 1, il quale interviene nel presente atto per conto e in legale rappresentanza dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Ente Ecclesiastico Civilmente riconosciuto con DPR 596/72 ed iscritto al n. 16 del Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Rimini, ONLUS limitatamente alle attività di assistenza sociale e sociosanitaria, con sede a Rimini in via Mameli n. 1, CF. 00310810221- p.iva n. 01433850409

e

Prof. Antonino Papisca, nato a Pellegrino Parmense il 25/05/1936, domiciliato per la carica in Padova, via Anghinoni n. 3, il quale interviene nel presente atto per conto e in legale rappresentanza dell'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli - codice fiscale n. 80006480281, nella sua qualità di Direttore del predetto Centro, autorizzato a sottoscrivere il presente Protocollo;

*Premesso che*

- l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII (di seguito Associazione) ha tra le sue finalità quelle di: impegnarsi in attività per la promozione dei diritti umani nel mondo e a sostegno di gruppi, associazioni, individui che lottano in modo nonviolento per l'affermazione dei propri diritti; promuovere progetti di solidarietà internazionale e cooperazione allo sviluppo, sostenere l'azione contro la povertà, l'esclusione sociale, l'abbandono dei minori; promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione nel campo dei diritti umani, dell'obiezione di coscienza e della giustizia internazionale; promuovere e implementare progetti di servizio civile in Italia e all'estero al fine di dare un valore aggiunto alle proprie attività, di creare, promuovere e rinforzare una sensibilità diffusa verso attività connesse alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani, alla mobilitazione umanitaria, alle attività di ricostruzione e alle politiche di cooperazione allo sviluppo, di contribuire alla costruzione di un sistema europeo integrato ed internazionale di segnalazione tempestiva per la prevenzione della violenza, stabilendo rapporti e forme di collaborazione con le istituzioni gemelle di altri paesi;
- l'art. 1 dello Statuto dell'Università di Padova prevede espressamente che: "L'Università degli Studi di Padova, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana (...) promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale";
- il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli dell'Università di Padova (di seguito Centro) ha come principali finalità

quelle di: promuovere ricerche e studi interdisciplinari nel campo dei diritti della persona e dei popoli, della pace e della sicurezza multidimensionale, della democrazia e del buon governo; promuovere iniziative di educazione, formazione e informazione nel campo dei diritti della persona e dei popoli; dare un supporto scientifico alle attività didattiche di lauree e lauree specialistiche interessate al campo dei diritti umani; promuovere e gestire programmi per l'incentivazione del processo di internazionalizzazione del sistema universitario, dimensione diritti umani; dare attuazione a programmi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali intesi a promuovere lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

- il Centro può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- l'Università degli studi di Padova riconosce l'esperienza del servizio civile volontario nazionale o regionale svolto presso gli enti accreditati quale parte integrante del percorso formativo dei propri studenti, subordinatamente alla verifica della congruità con il percorso curricolare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio;

*Richiamate:*

- la Legge 8 luglio 1998, n.230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza";
- la Legge n° 64 del 6 marzo 2001 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n° 77 del 5 aprile 2002 "Disciplina del servizio civile nazionale" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Circolare del 10 novembre 2003, n. 53529/I.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile disciplina l'accreditamento degli enti di servizio civile nazionale;
- la circolare 8 aprile 2004, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile regola i progetti di servizio civile nazionale e le procedure di selezione dei volontari, coordinata con la circolare 10 maggio 2005 concernente: " Progetti di servizio civile nazionale 2006. Aggiornamento delle norme per la presentazione e la valutazione";
- la lettera prot. N. 2626 inviata in data 9 luglio 2004 ai Rettori delle università, recante l'oggetto: "Riconoscimento di crediti formativi universitari a coloro che svolgono il Servizio Civile";
- la legge regionale del Veneto n.55 del 16 dicembre 1999 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà";
- il Protocollo d'intesa firmato il 4 febbraio 2005 dall'Università di Padova e dalla Regione del Veneto per il riconoscimento di crediti formativi universitari per gli studenti che hanno svolto il servizio civile volontario;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Oggetto**

L'Associazione si avvale della collaborazione scientifica del Centro per promuovere una gestione qualificata del servizio civile, in particolare per la formazione dei giovani che hanno scelto volontariamente di svolgere il servizio civile e degli operatori degli enti di servizio civile.

### **Art. 2 Settori di collaborazione**

Le Parti concordano di collaborare nei seguenti settori:

- a) organizzazione di attività di formazione nel campo dei diritti umani, della pace e del dialogo interculturale per i giovani che hanno scelto di svolgere il servizio civile, in particolare nell'ambito del progetto "Caschi Bianchi – Corpo civile di pace";
- b) promozione di attività di informazione sul servizio civile nazionale e sui progetti di servizio civile promossi dall'Associazione;
- c) organizzazione di stage presso l'Associazione per gli studenti iscritti al Corso di laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell'Università di Padova;
- d) ricerca e analisi sulla figura del Casco Bianco quale strumento di promozione e di monitoraggio dei diritti umani.

### **Art. 3 Riconoscimento di crediti formativi universitari a coloro che svolgono il Servizio Civile**

In base al Protocollo d'intesa firmato il 4 febbraio 2005 dall'Università di Padova e dalla Regione del Veneto e alle pertinenti delibere del Consiglio di Facoltà di Scienze politiche, il Corso di laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali/Curriculum Relazioni internazionali e diritti umani e il Corso di laurea in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace riconoscono agli studenti iscritti a detti corsi che hanno svolto senza demerito il servizio civile e che ne fanno richiesta fino a 9 crediti formativi per le attività di cui alla lettera f) dell'art. 10, comma 1 del DM 509/99, e fino a un massimo di 9, come attività autonomamente scelte dallo studente, di cui alla lettera d) dell'art.10, comma 1, del DM 509/99. Per il riconoscimento dei crediti di cui alla lettera d), lo studente dovrà a) attestare di avere svolto l'attività formativa prevista dalla pertinente normativa in materia di servizio civile e b) sostenere un esame davanti ad una commissione nominata dal Consiglio di corso di laurea.

### **Art. 4 Accordi specifici**

Ogni progetto e/o iniziativa sarà oggetto di specifico accordo e potrà prevedere, eventualmente, anche la partecipazione di altri soggetti, indicabili dai due contraenti congiuntamente e/o disgiuntamente; in ogni caso i soggetti indicati dovranno sottostare al gradimento da parte di entrambi i contraenti.

### **Art. 5 Risorse e prodotti**

L'Associazione e il Centro si impegneranno, per il perseguimento degli interessi in premessa, ad indicare e coinvolgere, per le rispettive competenze, le risorse umane e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi di volta in volta individuati e stabiliti di comune accordo.

Negli specifici contratti, approvati dagli organi competenti, verranno concordati i reciproci impegni, tempi e modalità di esecuzione della attività, la responsabilità scientifica, eventuale proprietà e disponibilità dei risultati.

La proprietà dei risultati e le eventuali pubblicazioni saranno regolamentate nei singoli accordi in osservanza delle disposizioni legislative vigenti e della normativa universitaria in materia.

In ogni caso, le Parti si impegnano a non cedere a terzi le informazioni, gli studi e le pubblicazioni concernenti i settori di collaborazione previsti dal presente Protocollo, in mancanza di preventiva autorizzazione scritta della controparte.

#### **Art. 6 Oneri**

Gli eventuali oneri ritenuti necessari per dar seguito operativo ai vari accordi saranno espressamente e dettagliatamente previsti negli specifici contratti, fermo restando che per gli apporti economici finanziari ciascuna Parte si atterrà alla normativa interna in materia.

#### **Art. 7 Validità e durata**

La presente scrittura vale quale Protocollo d'intesa per la realizzazione degli obiettivi indicati agli articoli precedenti. Essa ha validità a decorrere dalla data riportata in calce.


Fermo restando l'obbligo della buona fede nello svolgimento delle trattative instaurate con il presente atto, le Parti rimangono libere di interrompere motivatamente il rapporto.

La validità del presente Protocollo sarà rinnovata tacitamente di anno in anno.

Padova, 16 settembre 2005

Per il Centro Interdipartimentale  
sui Diritti della Persona e dei Popoli

Prof. Antonio Papisca



ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII  
Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con D.P.R. 596/72  
Sede Legale: Via Mameli n.1 - 47900 RIMINI (RN)  
Sede Amministrativa: Via Valverde, 10/B - 47900 RIMINI  
Per l'Associazione Papa Giovanni XXIII  
O.N.L.U.S. limitatamente alle attività di Assistenza Sociale e Socio-Sanitaria  
C.R.: 00 310 810 221 - Partita IVA: 01 433 850 409

Don Oreste Benzi

